



# Comune di Camerino

## Provincia di Macerata

**ORIGINALE**

Registro Generale n. 147 del 02-09-2021

### ORDINANZA DEL SINDACO

**Oggetto: CONTENIMENTO ZANZARA COMUNE, ZANZARA TIGRE E FLEBOTOMI PAPPATACI POST NOTIFICA MENINGITE DA VIRUS TOSCANA**

### IL SINDACO

L'anno duemilaventuno addì due del mese di settembre, il SINDACO Dott. Sandro Sborgia

#### IL SINDACO

VISTA la nota prot.n. 0093131-0093132/26/08/2021/ASURAV3/DIR/P del Dipartimento di prevenzione U.O.C. ISP Prevenzione Malattie Infettive e cronico-degenerative dell'ASUR Marche Area Vasta 3, assunta al protocollo dell'Ente n. 19699 in data 26.08.2021, concernente le raccomandazioni per il contenimento della zanzara comune, della zanzara tigre e flebotomi pappatoci post notifica Meningite da Virus Toscana nella Provincia di Macerata, come di seguito riportate:

⇒ **Ai gestori e responsabili di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono aree di centri commerciali, cantieri edili,...) o chi ne abbia effettiva disponibilità, di:**

- evitare l'abbondono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi, lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua ristagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia, diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto d'immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida con periodicità di trattamenti congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente

- dalla periodicità, il trattamento è da praticare dopo ogni pioggia; in alternativa, si può procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere mantenuta in condizioni d'integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  - provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
  - svuotare le fontane, i laghetti ornamentali e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti;
  - garantire negli immobili coperti a terrazza, il perfetto scolo delle acque meteoriche senza ristagno d'acqua;
- ⇒ **Per i gestori di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte ed aree dismesse** sarà necessario mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante;
- ⇒ **A tutti i conduttori di orti** è importante eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia; chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua;
- ⇒ **Per chi gestisce depositi ed attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero,** è importante adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolta d'acqua o assicurare trattamenti di disinfestazione da praticare entro cinque (5) giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- ⇒ **Per chi gestisce depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale** è importante stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolta d'acqua sui teli stessi; svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione; assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro cinque (5) giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- ⇒ **Per i responsabili dei cantieri** è importante evitare raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni ed altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a cinque (5) giorni; sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua; provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte d'acqua meteoriche; assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro cinque (5) giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- ⇒ **Per i gestori di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed ad essi assimilabili,** sarà importante stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali

raccolte d'acqua al loro interno, al coperchio o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione; assicurare nelle situazioni nelle quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione di potenziali focolai larvali eliminabili ed adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro cinque (5) giorni da ogni precipitazione atmosferica;

- ⇒ **Per i gestori di vivai, serre, deposito piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati** sarà importante eseguire l'innaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso; sistemare tutti i contenitori (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia; chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua; eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione;
- ⇒ **All'interno dei cimiteri** qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

RAVVISATA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori (zanzara comune, zanzara tigre e flebotomi pappataci);

RITENUTO per quanto sopra che per garantire l'incolumità dei cittadini è indispensabile provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno ed ad interventi atti allo loro eradicazione al fine di mantenere condizioni di salute alla popolazione;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara comune, zanzara tigre e flebotomi pappataci, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di detti insetti adottando comportamenti proattivi di eliminazione dei siti di riproduzione larvale;

CONSIDERATA la necessità di disporre misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, e in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale, .....

CONSIDERATO che i trattamenti dovranno essere effettuati in maniera periodica e sistematica durante l'anno soprattutto durante il periodo di riproduzione degli insetti, con prodotti appositi e sempre nel rispetto delle norme indicate nell'etichetta de prodotto;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale le violazioni delle Ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge o di specifiche norme regolamentari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;

#### ORDINA

- ai gestori e responsabili di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono aree di centri commerciali, cantieri edili,...) o chi ne abbia effettiva disponibilità,
- ai gestori di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte ed aree dismesse;
- a tutti i conduttori di orti;
- a chi gestisce depositi ed attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero;
- a chi gestisce depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale;
- ai responsabili dei cantieri;
- ai gestori di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed ad essi assimilabili;
- ai gestori di vivai, serre, deposito piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati;
- alla cittadinanza;
- al Settore 3<sup>^</sup> - Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica;

con decorrenza immediata e fino all'adozione dell'atto di revoca formale del presente provvedimento, il rispetto delle prescrizioni così come descritte nella nota prot.n. 0093131-0093132/26/08/2021/ASURAV3/DIR/P del Dipartimento di prevenzione U.O.C. ISP Prevenzione Malattie Infettive e cronico-degenerative dell'ASUR Marche Area Vasta 3, esplicitate in premessa, ciascuno per quanto di competenza.

#### AVVERTE

- che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti, soggetti pubblici e privati, sopra indicati;
- che il corpo di Polizia Locale è incaricato della vigilanza sulla regolare esecuzione della presente Ordinanza;
- che le responsabilità per eventuali inadempienze è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate e saranno sanzionate nella misura compresa tra i 25 Euro e i 500 Euro, e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo, così come disposto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- contro la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

#### DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente al fine di darne ampia diffusione sul territorio comunale.

TRASMETTE

La presente Ordinanza:

- all'Albo Pretorio;
- al Settore 3^ - Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica;
- al Settore 5^ - Polizia Locale.

IL SINDACO  
Dott. Sandro Sborgia

*Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate*